

COMUNE DI CAVRIANA

(Provincia di Mantova)

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

NUOVE NORME IN MATERIA DI UNIONI CIVILI

TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

-La Legge 20/05/2016, n.67 ha istituito anche in Italia le unioni civili tra persone dello stesso sesso. La Legge è divenuta pienamente operativa con l'approvazione dei Decreti Legislativi numero 5, 6 e 7 del 19/01/2017.

-Per la costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso è sufficiente che le parti si rechino presso l'Ufficio dello Stato Civile di un Comune a loro scelta (indipendentemente dalla loro residenza) per presentare una dichiarazione di costituzione dell'unione civile. Questo processo verbale è soggetto all'imposta di bollo (attualmente di €. 16,00). Per questo primo adempimento possono anche farsi rappresentare da un procuratore appositamente delegato. L'ufficiale dello Stato Civile redigerà un apposito verbale, che sarà sottoscritto dai richiedenti, ed entro il periodo di tempo massimo di 30 giorni dovrà acquisire i documenti necessari a dimostrare che sussistono le condizioni per tale atto. Decorsi i 30 giorni ed accertata l'inesistenza degli impedimenti previsti dalla Legge, i due contraenti potranno presentarsi, questa volta personalmente ed alla presenza di due testimoni, davanti allo stesso Ufficiale dello Stato Civile o, previa apposita richiesta e rilascio della delega, ad un Ufficiale dello Stato Civile di un Comune diverso, per l'atto vero e proprio di costituzione dell'unione.

-Nell'atto potranno indicare anche l'eventuale scelta del regime patrimoniale (in mancanza di opzione il regime "normale" è quello della comunione legale, come per il matrimonio).

-Potranno anche scegliere, per tutta la durata dell'unione, un cognome comune, scegliendolo tra i cognomi delle parti. La parte che assume il cognome dell'altro può dichiarare se anteporre o posporre il cognome comune al proprio. Nel caso di scioglimento dell'unione la parte che ha aggiunto il cognome comune al proprio lo perderà e tornerà con il proprio cognome originario.

-Le condizioni che non consentono di costituire l'unione civile sono elencate nell'art.1, comma 4, della Legge 76/2016.

-Informazioni più complete ed esaustive potranno essere richieste all'Ufficio dello Stato Civile di ogni Comune d'Italia.